



## **ORDINANZA**

**N. 2 DEL 04-04-2014**

**Oggetto: ORDINANZA PER TAGLIO SIEPI, RAMI, E PIANTE PER PROPRIETARI DEI FONDI CONFINANTI CON STRADE PROVINCIALI, COMUNALI E COMUNQUE CLASSIFICATE, APERTE AL PUBBLICO TRANSITO.**

### **IL SINDACO**

PREMESSO che la sporgenza di siepi, arbusti e rami sulle strade pubbliche o private soggette al pubblico transito, può costituire ostacolo alla visibilità ed alla leggibilità della segnaletica e che, in particolare, in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti piogge, vento e nevicate, la caduta di alberi o rami sulla sede stradale può costituire pericolo per l'incolumità dei cittadini che transitano con veicoli a motore, biciclette o dei pedoni, ovvero ostruire il transito con gravi conseguenze sulla mobilità;

VISTO che in più punti ed in tratti vari e saltuari, le strade provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico nel territorio del Comune di Londa, a seguito dei recenti eventi atmosferici, sono state invase nelle sede stradale ed in alcuni punti sulla carreggiata da : terra, fango, detriti, rami, ramaglie, tronchi ed in alcuni casi alberi caduti/sradicati/crollati;

CONSIDERATO che tutto il materiale vegetale presente sulla sede stradale proveniva da fondi laterali alle strade di proprietà private;

ESAMINATO lo stato di fatto delle strade regionali, provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico nel territorio del Comune di Londa

CONSIDERATO :

- che ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 *“I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.*

*Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile”;*

- che ai sensi dell' art. 31 del D. Lgs. 30/4/1992 n. 285 *“I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30 (fabbricati e muri di qualunque genere), lo scoscendimento del terreno, l'ingombro*

*delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada.*

*Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi”;*

VERIFICATO che i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche, sui quali si verificano le situazioni di pericolo per la sicurezza stradale innanzi descritte, sono tenuti a prendere tutti gli accorgimenti e a mantenere i propri fondi in situazioni tali da evitare il verificarsi delle stesse;

RAVVISATA pertanto la necessità di avere tutte le strade regionali, provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico nel territorio comunale, in condizioni di sicurezza;

RITENUTO per motivi di sicurezza e pubblica incolumità di dover emettere apposita Ordinanza in materia;

VISTO il Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. n° 285 del 30.04.1992, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del C. d. S. approvato con D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 - T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Codice Civile ed in particolare gli art. 892 “*Distanze per gli alberi*” e 893 “*Alberi presso strade, canali e sul confine dei boschi*”;

RILEVATA l'urgente necessità di eliminare i pericoli in atto segnalati;

## **ORDINA**

Tutti i proprietari di terreni e/o aree confinanti con strade provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico situati nel territorio del Comune di Londa, dovranno provvedere a:

- *Potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità sulla strada confinante;*
- *Tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi e che si protendono oltre il ciglio stradale o che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;*
- *Provvedere alla verifica ed alla eventuale rimozione di piante di alto fusto radicate sui propri fondi e che possano dare luogo a cadute o franamenti sulla sede stradale;*
- *Rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;*

- *Provvedere alla manutenzione delle ripe confinanti con le strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno (fabbricati e muri di qualsiasi genere) , lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada, altresì realizzando ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi;*
- *Adottare comunque tutte le precauzioni ed accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.*

I suddetti interventi di messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta dei fondi antistanti le strade dovranno essere eseguiti costantemente durante tutto il periodo dell' anno.

DI DARE ATTO che Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 e' il Dirigente del Servizio Tecnico, Arch. Paolo Anzilotti e che contro il presente provvedimento e' ammesso ricorso - entro 60 giorni - al tribunale Amm.vo Regionale, nonché , con la procedura di cui all'art. 37 del gia' citato D. Lgs. 285/92, al Ministero dei Lavori Pubblici.

IL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE E I SOGGETTI INDICATI NELL'ART. 12 DEL C.D.S. SONO INCARICATI DEL CONTROLLO DELLA PRESENTE ORDINANZA.

#### DISPONE

DI DARE AL PRESENTE PROVVEDIMENTO - oltre alle pubblicazioni e notificazioni di rito – adeguata informazione presso tutta la popolazione interessata.

\*\*\*\*\*

Destinatari del presente provvedimento:

- Albo Pretorio
- Comando PM
- Comando Carabinieri – Stazione di Londa
- Distaccamento VVFF
- Guardia Forestale
- Provincia di Firenze- Direzione Mobilità
- U.O. Manutenzione
- URP
- Sito internet [www.comune.londa.fi.it](http://www.comune.londa.fi.it)

## **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente (nr. 208 del registro delle pubblicazioni) per 15 giorni consecutivi dal 11-04-2014 al 26-04-2014

Londa, li 11-04-2014

**IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO  
DOTT. FONTANI MORENO**